

14862-21



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
emettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 32
d.lgs. 199/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO

Dott. ROSA PEZZULLO

Dott. GRAZIA MICCOLI

Dott. ANTONIO SETTEMBRE

Dott. MICHELE ROMANO

- Presidente - UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/12/2020
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - SENTENZA
N. 2111/2020
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 26342/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

N. IL (omissis)

avverso la sentenza n. 1546/2018 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 15/11/2018

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2020 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa ANTONIETTA
PICARDI
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Udito l'Avv. (omissis) si associa alle conclusioni del Proc.
Gen. e chiede dichiararsi inammissibile il ricorso o rigettarlo, deposita
conclusioni con allegate nota spese.

L'Avv. (omissis) chiede l'accoglimento del ricorso.

L'Avv. (omissis) chiede l'accoglimento riportandosi al
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 novembre 2018 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma delle sentenze del Tribunale di Rimini del 26 ottobre 2017 e del G.I.P. del medesimo Tribunale del 20 ottobre 2017, riconosciuta la recidiva specifica infraquinquennale non reiterata e, ritenuto il delitto di lesioni di cui alla sentenza del G.I.P. del Tribunale di Rimini commesso nell'unicità di disegno criminoso con i reati, pure avvinti nel vincolo della continuazione, di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), I), L), della sentenza del Tribunale di Rimini, rideterminava la pena nei confronti di (omissis) , per tutti tali reati, in complessivi anni 13, mesi 11 e giorni 20 di reclusione; con la medesima sentenza, la Corte d'Appello confermava, altresì, la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, per il reato continuato di cui ai capi H), M) ed N) della sentenza del Tribunale di Rimini del 26 ottobre 2017, così determinando una pena complessiva di anni 15, mesi 5 e giorni 20 di reclusione, nonché confermando tutte le statuizioni civili.

1.1. In particolare, con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Rimini del 20 ottobre 2017 il (omissis) era stato condannato, con il rito abbreviato, per il delitto commesso in Rimini il 10 gennaio 2017, nei confronti della ex fidanzata, (omissis) , di lesioni ex artt. 582, 583 583, comma 1, n. 1 e 2, comma 2, n. 4, c.p., 585 c.p. anche in relazione agli artt. 576, nr 1 e nr. 5.1, c.p., con compromissione della capacità visiva e della cute, nonché la deformazione e lo sfregio permanente del viso. Secondo la ricostruzione dei fatti, sulla base del materiale probatorio acquisito, ed *in primis* delle dichiarazioni ritenute attendibili della (omissis) , quest'ultima la sera del 10.1.2017, fu vittima di un agguato nel parcheggio antistante la sua abitazione, da parte di un soggetto che l'attendeva accovacciato nei pressi del suo posto auto condominiale, gettandole sul viso e sul capo liquido caustico corrosivo, cagionandole così le lesioni indicate, consistite in profonde e diffuse ustioni chimiche al volto, con coinvolgimento anche delle cornee; la p.o. fin dai primi istanti, senza mai manifestare dubbi, identificava nell'imputato l'autore dell'agguato.

1.2. Con sentenza del Tribunale di Rimini del 26 ottobre 2017, il (omissis) era stato, inoltre, condannato per più reati avvinti dalla continuazione e segnatamente:
-per atti persecutori ex art. 612 bis, comma 1 e 2, c.p. (capo A), dall'aprile 2016 (in sostanziale coincidenza con l'interruzione della relazione sentimentale con la (omissis) al 10 gennaio 2017 (data delle lesioni gravissime), poiché, allo scopo di costringere la (omissis) a riallacciare la relazione sentimentale con lui, la molestava, presentandosi ripetutamente nel luogo di lavoro, presso la sua abitazione e nei luoghi pubblici dalla stessa frequentati, facendole scenate, tagliandole la strada durante la guida, bombardandola di chiamate e messaggi, minacciandola anche di possibili ritorsioni a mezzo di pubblicazioni di video e foto su internet, ovvero, inscenando malori, tentativi di suicidio mediante impiccagione (ben sapendo che il fratello della stessa si era suicidato in tal modo) e, da ultimo, procurandole le lesioni gravissime indicate; così facendo le determinava ansia e timore per la propria incolumità fisica, costringendola anche a mutare le proprie abitudini di vita,



con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di persona con cui era stato legato sentimentalmente e con l'aggravante di aver commesso il fatto mediante comunicazioni informatiche/telematiche;

-per plurimi episodi di minaccia grave, anche con l'uso di armi, nei confronti del nuovo fidanzato della (omissis) ((omissis)) (capi B, E) e di un amico della stessa (omissis) (capi C e D), ovvero di lesioni (capo G) e percosse (capo D) nei confronti di quest'ultimo, di tentata violenza privata (capo F) ai danni della (omissis) e del (omissis), tagliando la strada all'auto con a bordo i predetti, minacciando il (omissis) di ammazzarlo, allo scopo di costringere lo stesso ad astenersi dal frequentare/accompagnare la (omissis), di detenzione illegale di cartucce (capi I e L).

1.2.1. Con la medesima sentenza del Tribunale di Rimini l'imputato veniva altresì condannato per altro gruppo di reati, avvinti dalla continuazione, riguardanti la sottoposizione del cane pitbull dell'imputato stesso ad un intervento di amputazione dei padiglioni auricolari, minaccia a p.u. e falsa certificazione (capi H, M ed N). Per tali reati non è stato proposto ricorso per cassazione.

1.2.2. La Corte d'appello di Bologna disponeva la riunione dei due processi del Tribunale e del G.I.P. suddetti, confermando la piena attendibilità del narrato della p.o. (omissis), sia con riferimento specifico agli atti persecutori, che alle lesioni gravissime poste in essere la sera del 10.1.2017.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei propri difensori di fiducia, avv. (omissis) e (omissis), affidato a sette motivi, con i quali – dopo aver dedotto la ricorrenza in linea generale dei vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alle plurime censure svolte, rappresentando come la sentenza impugnata si sia tradotta in un mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado – ha dedotto:

2.1. con il primo motivo, la nullità della sentenza e dell'intero processo per violazione del principio del *ne bis in idem* e per l'identità sostanziale del processo in relazione all'art. 129 c.p.p., essendo stato l'imputato giudicato per lo stesso fatto (lesioni con l'acido), con una duplicazione dell'esercizio dell'azione penale, attraverso imputazioni formalmente diverse nei due distinti procedimenti penali celebrati in primo grado e non riuniti, in violazione dell'art. 17 c.p.p.; invero, nel procedimento n. 3196/2016, riguardante il delitto di atti persecutori, il P.M., all'udienza preliminare del 17.3.2017, procedeva alla modificazione dell'imputazione, mediante contestazione del termine finale della condotta del reato ex art. 612 bis c.p. al giorno 10.1.2017, data del fatto di lesioni con l'acido, producendo in quella sede tutti gli atti di indagine relativi proprio al procedimento per lesioni n. 109/2017; a seguito di tale contestazione i due fascicoli, sebbene non formalmente riuniti risulteranno di fatto tali, posto che durante l'istruttoria dibattimentale per il reato di *stalking*, il Tribunale di Rimini ammetteva tutte le prove, in particolare quelle orali relative alle investigazioni in ordine al reato di lesioni aggravate, dedicando la

maggior parte dell' istruttoria dibattimentale proprio al reato di lesioni; in tale contesto, la difesa dell'imputato aveva dedotto in primo grado la sussistenza dei presupposti per la riunione dei procedimenti nel rispetto del principio del *simultaneus processus* ed il rischio di una duplicazione del processo per il fatto di lesioni del 10 gennaio 2017, in quanto non solo il P.M. aveva già esercitato l'azione penale e, dunque, era improcedibile, ma anche perché si portava alla cognizione di due giudici di merito lo stesso fatto (lesioni con l'acido) con lo stesso imputato e medesima persona offesa, lo stesso materiale investigativo e probatorio, in violazione dell'art. 129 c.p.p. e del principio del *ne bis in idem*; in proposito, il giudice di prime cure incorreva in errore – non corretto dalla Corte d'appello – laddove, anziché ancorare la propria valutazione al fatto storico (lesioni), si riferiva, invece, alla qualificazione giuridica dei fatti, rilevandone la differenza; la vicenda andava, invece, analizzata alla luce dei principi di cui alla sentenze delle S.U. 34655/2005 Donati e della CEDU nel caso Grande Grande Stevens c. Italia;

2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione:

- ai reati di cui agli artt. 612 bis e 610 c.p. e dei principi sul ragionevole dubbio, avendo la Corte territoriale esaminato i motivi appello sbrigativamente e con illogicità, specie con riguardo alla attendibilità della p.o. ed alle incongruenze del suo racconto; in particolare, la condotta di *stalking*, a giudizio della Corte d'appello, si sarebbe dispiegata nel periodo temporale successivo alla fine della relazione della coppia, a causa dei tradimenti del (omissis); ma la figura della (omissis), descritta nella sentenza impugnata come "vittima" dell'ex fidanzato, troverebbe smentita, invece, nella condotta tenuta dalla stessa (specie, ove si considerino le circostanze per cui nel giugno 2016 iniziava la nuova relazione con il (omissis);, nonostante la misura del divieto di avvicinamento applicata al (omissis) e le presunte condotte persecutorie, non cessava di frequentarlo ed intrattenere con lo stesso contatti telefonici, inviandogli messaggi, rivelanti una profonda ed intatta complicità, stringendo amicizia altresì con le nuove ragazze dell'ex fidanzato, comportamenti questi che rendono, invece, plausibile il fatto che la predetta (omissis) intendesse controllare l'imputato;

- ai reati di cui ai capi B), C), D), E) e G) (plurimi episodi di minaccia e lesioni nei confronti del (omissis) e del (omissis)), non avendo la Corte territoriale considerato lo stato d'animo dell'imputato nei confronti delle p.o., non ascrivibile alla gelosia, bensì al tradimento degli stessi suoi ex colleghi di lavoro, che si erano schierati per ragioni lavorative in favore della (omissis);, essendo costei "utile" a tali fini; gli episodi che riguardano l'imputato, da un lato, ed il (omissis) ed il (omissis), dall'altro, (peraltro modesti) non attengono, dunque, alla (omissis) che è stata solo spettatrice casuale di quegli avvenimenti; se i fatti di cui ai reati suddetti fossero stati valutati nella loro reale portata, sarebbero stati inquadrati in ipotesi di competenza del Giudice di Pace; inoltre, quanto alla minaccia di cui al capo C), la bottiglia menzionata nella sentenza di primo grado, non è stata rinvenuta;



- al reato di cui al capo F), (tentativo di violenza privata in danno della (omissis) e del (omissis)) non può ritenersi sussistente tale reato, dato che la *ratio* della violenza privata è quella di tutelare la libertà morale, psicologica e di locomozione dei soggetti limitata mediante violenza o minaccia, mentre nel caso di specie, nessuna emergenza processuale dimostra che l'imputato abbia compromesso la libertà di autodeterminazione della (omissis), non avendo infatti quest'ultima riferito che non poteva andarsene o scendere dall'autovettura;

2.3. con il terzo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 582 c.p. ed ai principi "*in dubio pro reo*", e "ragionevole dubbio"; invero, la sentenza impugnata non ha motivato sulle emergenze processuali dedotte con i motivi di appello e segnatamente: sulla identificazione dell'imputato come l'aggressore della (omissis) sulla base del colore della mano, a fronte del rinvenimento sul posto di un guanto; sulla mancata visualizzazione del volto dell'aggressore da parte della stessa (omissis) e dal sistema di videosorveglianza; sulla inverosimiglianza della ricostruzione secondo cui, nell'arco temporale tra le ore 23,21 e le 23,52, l'imputato abbia aggredito con l'acido la (omissis), sia fuggito a piedi con qualcosa in braccio, si sia recato nella sua abitazione, cambiandosi d'abito, leggendo i messaggi ricevuti e parlando anche al telefono; sulle risultanze delle celle telefoniche; sugli esiti dell'accertamento antropometrico, nonché su tutte le altre questioni specificamente dedotte;

2.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge, in relazione all'art. 438 c.p.p. e la nullità del processo, quanto alla mancata ammissione al rito abbreviato condizionato alla perizia medico-legale, onde valutare l'entità delle lesioni ed il grado dei postumi, nonché in punto di esperimento giudiziale, volto alla compiuta ricostruzione della dinamica del fatto; la decisione del giudice di primo grado in ordine ai postumi della malattia è stata fondata esclusivamente su una consulenza di parte (P.M.), espressa in soli termini ipotetici e probabilistici, in merito allo sfregio ed all'indebolimento permanente dell'organo della vista, mentre i giudici di secondo grado hanno ritenuto che le prove richieste in sede di giudizio abbreviato condizionato non fossero necessarie ai fini della decisione; invece, la decisività della prova in questione andava valutata per stabilire la durata delle lesioni, per la sussistenza o meno di postumi permanenti; inoltre, i giudici di merito hanno trascurato l'evidenza, secondo cui, l'acido solforico, nel caso in cui entri a contatto con indumenti, li danneggia, bruciandoli e bucandoli e, tale circostanza, se fosse stato svolto l'esperimento giudiziale, sarebbe stata confermata ed avrebbe condotto all'incompatibilità tra la narrazione della (omissis) e quanto è in concreto accaduto;

2.5. con il quinto motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 582 c.p. ed il difetto di motivazione, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; invero, la motivazione della sentenza sul punto è priva di coerenza logica, avendo la stessa sentenza dato atto - così come affermato dalla (omissis) - del fatto che il (omissis) non abbia mai tenuto atteggiamenti violenti nel corso della relazione durata tre



anni; il trattamento sanzionatorio, determinato entro limiti prossimi al massimo edittale, avrebbe dovuto godere di maggiore attinenza rispetto alla personalità dell'imputato, esaminando comportamenti, evidenti ed oggettivi, e motivando analiticamente in ordine agli elementi ostativi al riconoscimento del beneficio, nei confronti di un soggetto, che si è sempre professato innocente e che, contrariamente a quanto affermato dai giudici d'appello, rendeva interrogatorio sin dal momento del fermo e, poi, in sede dibattimentale; invece, sono stati presi in considerazione elementi ostativi *post factum* e trascurate le provocazioni a cui l'imputato è stato sottoposto, nonché gli elementi positivi rinvenuti dal corretto comportamento processuale;

2.6. con il sesto motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato di lesioni sul punto relativo alla presunta inesistenza di piste alternative; invero, non spettava all'imputato, professatosi sempre innocente, indicare ipotesi investigative alternative da portare all'attenzione dell'accusa, (bastava considerare l'episodio delle gomme bruciate, oppure quanto emergente dal file audio del maggio-giugno 2016), sicché contraddittoria, illogica e carente risulta essere la motivazione anche sul punto; peraltro, la situazione psicologica dell'imputato al momento dei fatti non è quella descritta in sentenza, avendo l'imputato numerose relazioni affettive ed anche in quella data ne aveva una in corso;


2.7. con il settimo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in merito alla mancata concessione dell'attenuante della provocazione; invero, la motivazione della Corte territoriale di rigetto dell'istanza di concessione dell'attenuante in questione è del tutto illogica, in quanto trascura che il comportamento non limpido e non lineare, tanto della (omissis), quanto del (omissis), ha ingenerato uno scompenso emotivo (*rectius* "tempesta emotiva") che avrebbe dovuto essere considerato all'atto della determinazione della pena.

3. In data 21.2.2020 l'imputato, a mezzo dei suoi difensori, ha depositato memoria con motivi aggiunti ex art. 585/4 c.p.p. con la quale ha argomentato ulteriormente in merito alla violazione del divieto del *ne bis in idem* di cui al primo motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è nel suo complesso infondato.

1. Non meritano accoglimento il primo motivo di ricorso ed il motivo aggiunto, di cui alla memoria del 21.2.2020, con i quali è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata e dell'intero processo per violazione del principio del *ne bis in idem*. Invero, il ricorrente deduce di essere stato giudicato due volte per lo stesso fatto di lesioni con l'acido nei confronti di (omissis), in quanto i due processi a suo carico, l'uno per lesioni appunto, e l'altro per atti persecutori ed altre imputazioni, non venivano formalmente riuniti in primo grado, ma di fatto in tale ultimo processo veniva contestato ed introdotto pure l'episodio delle lesioni, mediante la modifica, effettuata dal P.M. in sede di udienza preliminare, del temine finale della condotta persecutoria nella data del 10.1.2017 (quella




delle lesioni). Tale deduzione, sulla base dello snodo procedimentale descritto dallo stesso imputato, non risulta essere in alcun modo fondata e ciò per plurime ragioni.

1.1. In primo luogo, le censure genericamente sviluppate, in merito alla mancata riunione dei due processi a carico dell'imputato in primo grado, devono ritenersi del tutto superate dal dato di fatto che tali processi siano stati, poi, riuniti ex art. 17 c.p.p. in appello e decisi con la sentenza impugnata, senza alcun pregiudizio per l'imputato. Sul punto, deve ribadirsi il principio, secondo cui la riunione e la trattazione congiunta in fase d'appello di procedimenti celebrati nei confronti dello stesso imputato, anche con riti diversi (nella specie, l'uno con rito ordinario e l'altro con rito abbreviato) non è causa di abnormità o di nullità della decisione (arg. ex Sez. 3, n. 14592 del 19/02/2015, Rv. 263054, in merito alla riunione dei processi nei confronti di più imputati).

1.2. Tanto evidenziato, si osserva che l'imputato, poi, a sostegno della sua deduzione in merito alla violazione del divieto del *ne bis in idem*, pare riferirsi all'indirizzo di questa Corte, secondo cui, in caso di contestuale pendenza presso lo stesso ufficio (o presso uffici diversi della stessa sede giudiziaria) di più procedimenti penali per uno stesso fatto e nei confronti della stessa persona, una volta esercitata l'azione penale nell'ambito di uno di tali procedimenti, deve considerarsi indebita la reiterazione dell'esercizio del potere di promuovere l'azione, assumendo, in assenza di un'espressa disposizione normativa, diretto rilievo il principio di "consumazione" del potere medesimo, correlato a quello di "preclusione", del quale costituisce espressione il divieto di "*bis in idem*" dopo la formazione del giudicato; ne consegue che, nell'ambito del secondo procedimento, va chiesta e disposta l'archiviazione, ovvero, nel caso in cui l'azione penale sia già stata esercitata, ne va dichiarata l'improcedibilità con sentenza (cfr. *ex plurimis* Sez. 4, n. 25640 del 21/05/2008 Rv. 240783).

1.2.1. Tale indirizzo costituisce applicazione dei principi affermati dalle S.U. con la sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799, pure invocata dal ricorrente, secondo cui le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 c.p.p., devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l'impromovibilità dell'azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del *ne bis in idem*, sempreché i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria.

1.2.2. In particolare, il principio del divieto del secondo giudizio per il medesimo fatto naturalisticamente individuato opera, anche in assenza di giudicato formale, pur se nel secondo giudizio il fatto storico sia diversamente qualificato con un'imputazione di reato che costituisca progressione criminosa del primo in ragione dell'assorbimento del reato meno grave in quello più grave (come nel caso della ricettazione e del riciclaggio, Sez. 2, n. 45858 del 17/10/2019, Rv. 277768).



1.3. Alla luce dei suddetti principi, deve concludersi che nessuna duplicazione o, comunque, violazione del divieto del *ne bis in idem* è ravvisabile nella fattispecie in esame.

1.3.1. Invero, ai fini della preclusione connessa al principio del "*ne bis in idem*", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi, sulla base della triade condotta-nesso causale-evento e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta (Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Rv. 275518). Orbene, nessuna identità sussiste per condotta ed evento tra il fatto di *stalking* (reato abituale a condotta plurima, che si consuma con uno degli eventi indicati nell'art. 612 bis c.p.) e quello di lesioni, avendo, peraltro, più volte questa Corte evidenziato come il delitto di atti persecutori può concorrere con quello di lesioni, avendo un oggetto giuridico diverso (Sez. 5, n. 54923 dell' 08/06/2016, Rv. 268408; Sez. 5, n.10051 del 19/01/2017 Rv. 269456).

1.3.2. Dalla stessa narrazione dell'imputato emerge come il delitto di lesioni con l'acido - già oggetto di un diverso procedimento instaurato a suo carico in primo grado - sia stato introdotto nel processo per *stalking*, non quale autonomo ed ulteriore reato, bensì al solo fine di dar conto di tale grave vicenda lesiva, ulteriore espressione dell'attività persecutoria posta in essere dal (omissis) nei confronti della p.o., sopravvenuta, rispetto a quelle oggetto dell'originaria imputazione di cui all'art. 612 bis c.p. e determinante anche lo spostamento in avanti dell'epoca del reato di atti persecutori alla data del 10.1.2017.

1.3.3. Tale necessità, all'evidenza, è scaturita dalla condivisione da parte della Pubblica Accusa di un indirizzo di questa Corte, secondo cui, al delitto di atti persecutori che ha natura di reato abituale, e cioè a condotta plurima, non si applica il principio, proprio dei reati permanenti, in virtù del quale, nell'ipotesi di contestazione aperta, il giudizio di penale responsabilità dell'imputato può estendersi, senza necessità di modifica dell'imputazione originaria, agli sviluppi della fattispecie emersi dall'istruttoria dibattimentale; ne consegue che le condotte persecutorie diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nell'imputazione devono formare oggetto di specifica contestazione, sia quando servono a perfezionare o ad integrare l'imputazione originaria, sia - e a maggior ragione - quando costituiscono una serie autonoma, unificabile alla precedente con il vincolo della continuazione (cfr. *ex plurimis*, Rv. 277255). Alla luce di siffatto indirizzo, dunque, logica risulta essere stata la scelta di introdurre e contestare all'imputato l'ulteriore gravissimo episodio di lesioni nel processo per *stalking*, inserendosi tale fatto nella sequenza dell'attività persecutoria del (omissis) nei confronti della (omissis), senza alcuna valenza "duplicatoria", non ipotizzabile, peraltro, in considerazione della riunione, pienamente legittima, dei processi in appello.

2. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili, essendo in più punti generici e, comunque, manifestamente infondati, siccome versati in fatto.



2.1. Giova premettere che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della sentenza impugnata, incompiutezza che derivi dal non aver tenuto presente la Corte territoriale di fatti decisivi, di rilievo dirimpente dell'equilibrio della decisione impugnata. Le deduzioni del ricorrente non risultano in sintonia con tale indirizzo interpretativo, tendendo a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio demandati al giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Le censure svolte, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606 primo comma lett. e) c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte una nuova e più favorevole valutazione del compendio probatorio da parte di questo giudice di legittimità, su cui la Corte territoriale si è espressa con valutazioni logiche e pertinenti, all'esito di una completa disamina delle prove.

2.2. Tanto premesso, in linea generale, e passando all'esame specifico del secondo motivo di ricorso, si osserva che la prima parte di tale motivo attiene al reato di cui all'art. 612 bis c.p., in relazione al quale vengono sviluppati dall'imputato rilievi che si pongono come una mera, alternativa, soggettiva, nonché generica, rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in Cassazione, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, che nella fattispecie si è tradotta in una "doppia conforme" di condanna. Le doglianze del ricorrente si incentrano in *primis* sul tema, già ampiamente arato nella sentenza impugnata, dell'inattendibilità della persona offesa (omissis), le cui dichiarazioni si presenterebbero incoerenti ed illogiche, tenuto conto del comportamento contraddittorio nei confronti dell'imputato dalla stessa serbato, laddove, ella, pur denunciando, da un lato, gli atteggiamenti molesti e minacciosi, caratterizzati da rabbia ed ira del (omissis), dall'altro, si presentava pronta ad offrirgli amicizia e solidarietà.

2.2.1. In proposito, non merita censure la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto, invece, pienamente attendibile la p.o., essendo le dichiarazioni della stessa logiche, dettagliate e coerenti nel descrivere gli episodi di cui è stata vittima e nel fornire convincenti spiegazioni, nel contempo, in merito ai suoi complessi rapporti con l'imputato: dimostrandosi pronta ad offrirgli amicizia, pure a fronte di condotte estremamente offensive della sua personalità e della sua *privacy*; attenta al suo benessere, disperata dalla prospettiva che lo stesso arrivasse a gesti estremi; attenta ogni



volta a ripetergli le proprie ragioni ed esigenze, sostenendolo nei momenti di disperazione.

2.2.2. Tali dichiarazioni, non animate da intento calunnioso o vendicativo nei confronti dell'imputato – come testimoniato dal fatto che la p.o. non si è mai indotta a querelare o denunciare l'imputato "per non rovinarlo", in occasione della richiesta di ammonimento e successivamente, nonostante questi la costringesse di fatto a condurre una vita limitata, angosciata e "blindata", salvo i rari momenti di esasperazione scatenati dal comportamento contraddittorio ed egoista di lui – sono state, tra l'altro, ritenute oggetto di riscontro in virtù delle compatibili dichiarazioni rese dalla madre (omissis) (omissis), da (omissis), da (omissis) e della P.G. escussa.

2.2.3. Pertanto, non illogica e congruamente argomentata si presenta la complessiva valutazione di attendibilità della (omissis) compiuta dalla Corte territoriale, che non ha esitato a dare conto del fatto che la stessa ha spiegato con precisione ed in modo convincente, anche sotto il profilo psicologico, i motivi che l'hanno portata, nel tempo, dapprima ad evitare il più possibile gli incontri con l'imputato ed in seguito, rendendosi conto della sua ingravescente pericolosità, a cercare, da un lato, di "controllarlo" per anticiparne le mosse – ciò anche attraverso i contatti intrapresi e mantenuti con le sue nuove ragazze – dall'altro ad evitarne un'esasperazione che ne avrebbe fatto esplodere l'aggressività, e, quindi, anche al fine di proteggersi, senza mai però illuderlo in merito al futuro ripristino della loro relazione. In tale contesto, il suo mantenere segreto nei rapporti con l'imputato la sua relazione con il (omissis) – a fronte delle violenze esercitate dal (omissis) solo pochi mesi prima per gelosia del cd. "cubano bianco", in un periodo in cui ancora non esisteva alcun rapporto sentimentale costui e la p.o. – lungi dall'essere interpretabile come un modo per illudere il (omissis) su un possibile riavvicinamento fingendosi libera, appare piuttosto conseguenza del suo concreto timore che la gelosia di quest'ultimo, a fronte della conclamata notizia della relazione, tornasse ad esplodere in tutta la sua virulenza.

2.2.4. Con tale valutazione la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni della p.o. possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (S.U., n. 41461 del 19.7.2012; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661; Sez. 3, n.28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n. 1818 del 03/12/ 2010, Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv.240524). Il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova ove venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni



con altri elementi, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato. Inoltre, costituisce principio incontrovertito nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr. *ex plurimis* Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). In concreto, in sede di legittimità non è consentito contestare l'attendibilità della persona offesa quando non emergono disarmonie e incongruenze considerevoli tra la dichiarazione di questa e le altre prove e specialmente quando il giudice abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Sez.3 05/10/2006, n. 41282).

2.2.5. I motivi di censura del ricorrente sull'inattendibilità della (omissis), pertanto, che non si confrontano con i principi suddetti, proponendo una alternativa ricostruzione dei rapporti con la p.o., implicante una diversa valutazione (in fatto) delle risultanze processuali, si presentano del tutto generici e, quindi, inammissibili.

2.2.6. Del pari generiche si presentano le doglianze circa l'insussistenza del reato di cui all'art. 612 bis c.p., avendo la Corte territoriale – con ragionamento logico immune da censure, sulla base delle dichiarazioni della p.o., riscontrate da ulteriori testimonianze, senza incorrere in vizi – concluso per la ricorrenza a carico dell'imputato della condotta di atti persecutori, stante l'abitudine dei comportamenti molesti e minacciosi, da ultimo concretizzati nell'episodio di lesioni gravissime con l'acido nei confronti della (omissis). La Corte territoriale ha ritenuto, poi, sussistenti nella fattispecie in esame tutti gli eventi previsti, peraltro alternativamente, dalla norma, atteso che, sulla base delle condotte tenute dal (omissis) nei confronti della (omissis), quest'ultima risultava vittima di una forzata alterazione delle proprie abitudini di vita e di uno stato di grave ansia e paura, in maniera costante per l'intero arco temporale considerato (dal maggio 2016 all'episodio del 5-6 agosto 2016, la p.o. evidenziava che l'imputato la cercava disperatamente ed allarmanti erano divenute le intemperanze di quest'ultimo verso terzi; forti erano il timore e l'ansia determinati dall'aumentata aggressività dell'ex partner), nonché dall'agosto 2016, anche di un concreto timore per la propria incolumità. Infatti, a seguito del provvedimento di ammonimento, il (omissis) aveva più intensamente minacciato la p.o., con chiamate e messaggi intimidatori, allarmanti e vendicativi, acuitisi altresì quando lo stesso veniva attinto da misura cautelare del divieto di avvicinamento e di non uscita notturna, e la (omissis) temeva del fatto che privare l'ex partner delle sue abituali frequentazioni e dei suoi




momenti di svago, lo avrebbe incattivito maggiormente, preoccupazioni tali da condurre la persona offesa ad illustrare le proprie perplessità all'autorità competente.

2.2.6.1. Tale abitudine non può ritenersi interrotta a seguito della scelta della (omissis) di non recidere completamente i rapporti con il (omissis) a seguito della fine della loro relazione, serbando nei suoi confronti un atteggiamento in qualche occasione compassionevole, plausibilmente giustificato dall'esigenza fortemente avvertita dalla stessa di cercare di non esasperare ulteriormente l'imputato nelle sue manifestazioni di rabbia e di ira, oltre che di autolesionismo. In tale comportamento non si coglie alcun elemento idoneo a "sconvolgere" lo sviluppo dell'attività persecutoria e, quindi, ad interromperla, anche in relazione alla produzione degli eventi previsti dalla norma. Anzi, proprio il sentimento di ansia o paura ha determinato, al fine di non acuire ulteriormente la rabbia e l'ira dell'imputato, in qualche occasione l'atteggiamento "solidaristico" della (omissis), atteggiamento che, tuttavia, non è servito ad impedire il precipitare degli eventi con l'aggressione con l'acido.

Più volte questa Corte ha avuto modo di precisare come nel reato di atti persecutori, il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompa l'abitudine del reato, né infici la continuità delle condotte, quando sussista l'oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall'art. 612-bis cod. pen. (cfr. tra le altre, Sez. 5, n. 17240 del 20/01/2020 Rv. 279111).

2.3. Le doglianze del ricorrente, relative ai capi b), c), d), e) e g) sono anch'esse inammissibili, siccome generiche e versate in fatto, risolvendosi nella sollecitazione del giudice di legittimità a formulare valutazioni di merito sostitutive di quelle effettuate dal giudice *a quo* e sostenute dal medesimo con motivazione non manifestamente illogica e coerente rispetto al compendio probatorio disponibile.

Invero, la Corte territoriale, nell'analizzare gli episodi di minaccia grave, di lesioni e percosse nei confronti del (omissis) e del (omissis), ha evidenziato come tali episodi siano strettamente connessi al reato di atti persecutori di cui al capo A) nei confronti della (omissis) e perciò aggravati dall'art. 61 n.2 c.p., coinvolgenti non solo i diretti interessati (omissis) e (omissis), ma la stessa (omissis), che subiva forzatamente gli effetti di stress, di ansia e di forte preoccupazione per gli amici e colleghi. Inoltre, tali episodi posti in essere dal (omissis) hanno riguardato aggressioni di carattere estremamente violento, comportanti più volte l'intervento della polizia, la cui materialità, tuttavia, non è stata seriamente contestata dalla difesa, ma anzi comprovata dalle prove testimoniali assunte e dalla certificazione medica, anche questa non contestata. A fronte della congrua motivazione della sentenza impugnata il ricorrente ripropone in questa sede inammissibilmente questioni – relative allo stato d'animo in cui versava in quel periodo, ovvero alla reale portata degli episodi in questione che avrebbero dovuto essere ricondotti ad ipotesi di reato del Giudice di Pace – del tutto inidonee ad incidere sul percorso logico-argomentativo della sentenza impugnata.




2.4. Manifestamente infondate si presentano, altresì, le censure relative alla sussistenza del reato di tentata violenza privata di cui al capo F).

La Corte territoriale ha evidenziato come l'aver il (omissis) _impedito alla p.o., bloccandole la strada, di procedere oltre in piena notte con la propria auto, integri il reato di tentata violenza privata, non essendo elisa tale illecita condotta dalla possibilità della (omissis) di fuggire a piedi, oppure di allontanare l'imputato. Di contro, il ricorrente ripropone inammissibilmente in questa sede la questione della mancata compromissione della libertà di autodeterminazione della (omissis), non avendo quest'ultima riferito di essere impossibilitata ad andare via, all'esito della condotta posta in essere dal (omissis).

2.4.1. In proposito, giova premettere che ai fini della configurazione del reato di violenza privata è sufficiente la coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa (Sez. 5, n. 4526 del 03/11/2010 Rv. 249247) e che la violenza o la minaccia realizzino la perdita o, comunque, la significativa compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur astrattamente condizionanti, si rivelino in concreto inidonei a limitare la libertà di movimento o a condizionare il processo di formazione della volontà altrui (Sez. 5, n. 40485 del 01/07/2019 Rv. 277748).

2.4.2. Per quanto concerne specificamente il tentativo di violenza privata, non è necessario che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, ancorché improduttiva del risultato perseguito, ma è sufficiente che essa sia idonea ad incutere timore e sia diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente (Sez. 5, n. 34124 del 06/05/2019 Rv. 276903). Tali ultimi elementi sono pienamente ravvisabili nelle fattispecie in esame e congruamente descritti nella sentenza impugnata.

2.4.2.1. La circostanza dedotta dal ricorrente, pur senza alcun elemento oggettivo a conforto, circa la possibilità della (omissis) di sottrarsi al confronto con l'imputato, si presenta irrilevante nel contesto della forma tentata del reato, dovendo guardarsi all'idoneità dell'atto "di bloccare la strada" ad integrare la fattispecie in contestazione e, comunque, ben possono trovare applicazione i principi espressi da questa Corte in tema di violenza privata commessa nell'ambito della circolazione stradale, secondo cui non è esclusa la configurabilità del delitto di violenza privata, di cui all'art. 610 cod. pen., dal fatto che con una manovra di retromarcia, più o meno complessa, la persona offesa possa riprendere la marcia, dopo che la propria autovettura sia stata costretta a fermarsi; infatti, il delitto di violenza privata, che è reato istantaneo, deve considerarsi consumato nel momento stesso della coartazione all'arresto, poiché è irrilevante che gli effetti dell'imposizione si siano protratti nel tempo e che la vittima possa successivamente eliminarli (Rv. 179650).




3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso che denuncia la violazione del principio del ragionevole dubbio ed il vizio di motivazione in relazione al delitto l'art. 582 c.p.

3.1. Deve premettersi che non ricorre vizio di motivazione allorché il giudice *a quo* abbia dato conto adeguatamente delle ragioni della sua decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

Giova, poi, rammentare che il vizio del travisamento della prova si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo, oppure allorché si omette la valutazione di una prova decisiva, ai fini della pronuncia, secondo il costante e condiviso insegnamento di questa Corte. Vizio siffatto, per essere apprezzabile, in sede di legittimità, presuppone non il mero contrasto tra gli atti del processo invocati dal ricorrente e le valutazioni del giudice, la sua ricostruzione complessiva del fatto di reato e della responsabilità dell'imputato e nemmeno che da essi sia ricavabile una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante stesso; occorre, piuttosto, che gli atti indicati dal ricorrente siano dotati di per sé di una forza esplicativa o dimostrativa tale da essere in grado di smentire l'intero ragionamento svolto nella sentenza contestata e determinarne una radicale ed insanabile incompatibilità, così da compromettere la tenuta logica della motivazione. Sul ricorrente grava l'onere di illustrare le ragioni per cui il dato travisato condiziona negativamente la coerenza della motivazione e, soprattutto, d'indicare e rappresentare in modo specifico gli atti processuali che intende far valere (mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto o la loro produzione) non essendo sufficiente la citazione di alcuni brani o delle relative pagine (Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, rv. 237302; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, rv. 241023; Sez. 2, n. 38800 del 01/10/2008, Gagliardo, rv. 241449; Sez. 1, n. 06112 del 22/01/2009, Bouyahia, rv. 243225; Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010, Scuto, rv. 248141).

A ciò va aggiunto che, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", come quello in esame, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina e altro, Rv. 26921701).

3.2. Il nucleo centrale su cui si focalizza la critica, devoluta con il mezzo di impugnazione, riguarda il reato di lesioni gravissime, di cui è stata vittima la ^(omissis) e la



sua attribuibilità al (omissis);, l'assenza di valenza accusatoria dell'analisi delle celle telefoniche, gli esiti della CTU del dott. (omissis) sull'acido da rinvenire o rinvenuto sugli oggetti di proprietà dell'imputato, l'accertamento antropometrico, l'alibi del (omissis). Il ricorrente, in particolare, si duole del fatto che la Corte territoriale si sia sottratta all'onere di motivare su ogni emergenza processuale dedotta con i motivi di gravame ed all'uopo elenca inammissibilmente una serie di elementi di fatto, implicanti una diversa valutazione delle emergenze, senza collegarli compiutamente al percorso argomentativo della sentenza impugnata, incorrendo nel vizio di insuperabile genericità delle censure mosse, che ricorre quando il motivo difetti della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013). Tale constatazione consente di comprendere subito che le censure evidenziate con il motivo di ricorso, non mettono assolutamente in discussione l'intero percorso logico seguito dalla decisione e lasciano immutata la struttura motivazionale, che resiste ampiamente alle critiche rivolte.

3.3. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto genericamente dedotto nel ricorso, ha, invece, adeguatamente e congruamente argomentato in merito alla responsabilità dell'imputato per il delitto di lesioni con l'acido in danno della (omissis), enunciando gli elementi a suo carico (cfr. pag. 38 e ss. del provvedimento impugnato), concatenandoli in ordine logico e fornendo, quindi, adeguata e solida spiegazione circa la validità del complessivo quadro a suo carico.

3.3. Quanto alla riferibilità al (omissis) del reato in questione, la sentenza di merito, richiamando il materiale probatorio utilizzato per la decisione del primo giudice con il rito abbreviato, ha indicato gli elementi che hanno indotto a ritenere provata con certezza, senza dubbio alcuno, l'identificazione dell'imputato come l'autore dell'agguato e delle lesioni provocate con l'acido alla p.o. Ciò, prendendo le mosse anche e soprattutto dalle stesse dichiarazioni della (omissis) (ritenute, per quanto sopra evidenziato, del tutto attendibili) che, nell'immediatezza del fatto – sin dai primi istanti successivi all'aggressione, interloquendo con più soggetti (la madre, il (omissis);, gli inquirenti ai quali ha fornito, prima sul posto e poi in ospedale, le prime informazioni) – indicava, in termini di assoluta certezza, sempre e solo il (omissis) quale autore del fatto. La (omissis) non si limitava ad indentificarlo, ma fondava tale identificazione su molteplici elementi caratterizzanti e particolari – fisici e non – descrivendo la corporatura estremamente robusta dell'aggressore, la repentinità fulminea del gesto ed altri numerosi particolari specifici, quali la forma del viso e l'incarnato scuro di esso e della mano, escludendo che si trattasse di un uomo di razza bianca, nonché fornendo dettagliate informazioni anche in merito al suo abbigliamento.

3.3.1. Tali indicazioni, già di per sé sufficienti per l'identificazione dell'imputato come autore del fatto, risultano essere state validate e riscontrate dalla molteplicità di elementi indiziari circostanziali gravi, complessi e coerenti, dei quali è stata effettuata una



lettura non frazionata ma coerente e organica, per nulla scalfiti dai numerosi motivi di appello.

3.3.2. Ebbene, confrontandosi compiutamente con quanto indicato dal ricorrente, con motivazione immune da ogni vizio di legittimità, la Corte territoriale, in primo luogo, individua (a pag. 41) l'aggressione del 10 gennaio 2017 come *"un'aggressione dalle conseguenze devastanti per la parte offesa che non può essere ricondotta a un dispetto o a una banale lite di vicinato, apparendo espressione di una volontà di annientamento della parte destinataria, purtroppo tipica dei casi di esasperata possessività che porta l'autore del gesto a neutralizzare, punendola, la persona che gli suscita tali sofferti sentimenti, non rendendola più desiderabile da terzi", "sentimenti e desideri"*, precisa la Corte che ben si attagliano alla peculiare situazione psicologica del (omissis), in quei giorni giunto alla conclusione dell'impossibilità di recuperare la relazione con la (omissis), ma mai rassegnatosi a "prenderla persa".

Sul punto giova richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di causale del reato, quando si tratti di processo con elementi probatori di natura indiziaria, il relativo accertamento deve essere puntualmente perseguito, in quanto l'identificazione della causale assume, in tale genere di processi, specifica rilevanza per la valutazione e la coordinazione logica delle risultanze processuali e, di conseguenza, per la formazione del convincimento del giudice, in ordine alla ragionata certezza della responsabilità dell'imputato. Un tale accertamento non è invece necessario allorché l'affermazione di colpevolezza risulti già "aliunde" dimostrata (Rv. 208899).

3.3.3. In tale contesto, la sentenza impugnata ha analizzato tutti gli elementi acquisiti, quali il rinvenimento sulla tuta da ginnastica e sulle scarpe sequestrate all'imputato di numerose macchie di acido solforico, del tutto compatibili con la natura e la composizione di quello repertato sulla persona offesa e sull'abbigliamento dopo l'aggressione, l'assenza di un alibi in capo al (omissis) per l'orario del fatto (ore 23.21), ma anzi, un alibi inidoneo, sulla base di quanto dichiarato alla P.G., nonché le modalità di uso del cellulare (spento all'orario dell'aggressione), la localizzazione di esso sul territorio nelle ore rilevanti, al fine della ricostruzione degli eventi. Senza trascurare, poi, gli esiti dell'accertamento antropometrico, che, sebbene non abbiano portato all'individuazione del volto dell'aggressore hanno, tuttavia, consentito di individuare un uomo avente le medesime caratteristiche fisiche del (omissis), ovvero la circostanza del possesso da parte dell'imputato delle chiavi e del telecomando del cancello condominiale della (omissis), con conseguente facilità di introdursi nel parcheggio, ove è avvenuto l'agguato.

3.4. Le valutazioni logiche della Corte territoriale, con la concatenazione coerente degli elementi indiziari acquisiti, hanno condotto univocamente e coerentemente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, sicché, pur trattandosi di un processo di tipo indiziario, gli indizi "tanto gravi, numerosi, coerenti e reciprocamente corroboranti"



hanno consentito di identificare, con il grado di certezza richiesto, nell'attuale imputato (omissis) l'autore del reato oggetto dell'imputazione.

3.5. La prova indiziaria caratterizzata dai crismi di gravità, precisione e concordanza degli elementi informativi che la connotano, vive, dunque, e soprattutto, d'una valutazione unitaria e globale dei dati stessi (Sez. U., 4.2.1992, ric. Ballan; Sez. U n. 33748 del 12.7.2005, ric. Mannino, rv. 231678). L'esame globale può permettere di superare l'ambiguità indicativa di ciascun elemento informativo, nella sua individualità. Ciò perché la valutazione complessiva si caratterizza del reciproco integrarsi d'ogni elemento, offrendo una proiezione che conferisce al complesso indiziario significato dimostrativo univoco, che attesta la prova del fatto, in via logica.

Peraltro, in tema di prova indiziaria, alla Corte di Cassazione compete il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, nonché la verifica della completezza, della correttezza e della logicità del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non, anche, un nuovo accertamento che ripeta l'esperienza conoscitiva del giudice del merito (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, Rv. 258677).

4. Il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art 438 cod. proc. pen., per la mancata ammissione al rito abbreviato condizionato è manifestamente infondato.

4.1. Non merita censure, invero, la sentenza impugnata laddove, nel condividere le valutazioni espresse dal G.i.p. nella sentenza di primo grado – secondo cui *"le prove richieste dall'imputato in sede di richiesta di giudizio abbreviato condizionato, non sono necessarie ai fini della decisione"* – ha ritenuto, invece, legittima la decisione di accogliere la richiesta di giudizio abbreviato "secco" formulata in via subordinata dall'imputato, considerando le integrazioni probatorie richieste superflue, prima ancora che contrastanti con le esigenze di economia processuale tipiche del rito speciale.

In particolare, le ulteriori richieste di prova con l'abbreviato condizionato, afferivano ad una perizia medico-legale e ad un esperimento giudiziale, volto alla ricostruzione della dinamica del fatto lesivo, con riferimento alla traiettoria del liquido corrosivo rinvenuto sul luogo teatro dell'aggressione, sulla vittima e sugli indumenti del (omissis).

La Corte territoriale, investita della legittimità del rigetto dei suddetti mezzi di prova, ha dato ampiamente conto delle ragioni del diniego, ritenendo senza illogicità:

- superflua la perizia medico medico-legale, alla luce delle acquisizioni probatorie di carattere tecnico intervenute nella fase delle indagini preliminari e pienamente utilizzabili per la scelta del rito abbreviato e segnatamente la CTU della dr.ssa (omissis) – ben chiara in merito alla determinazione dei danni prodotti alla p.o. (omissis) in merito allo sfregio permanente al viso, con correlato indebolimento dell'apparato tegumentario e all'indebolimento irreversibile della vista (perdita della funzionalità dell'occhio sinistro e indebolimento del visus di quello destro) ed ai giorni della malattia – nonché la copiosa

documentazione medica, relativa ai ricoveri agli interventi e alle cure, alle quali si è sottoposta la p.o. analizzate e descritte nella predetta CTU;

- superfluo l'esperienza giudiziale volto alla ricostruzione della dinamica del fatto lesivo, con riferimento alla traiettoria del liquido corrosivo rinvenuto sul luogo teatro dell'aggressione sulla vittima e sugli indumenti del (omissis), tenuto conto sia delle precise ed attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa sulle modalità dell'aggressione subita, sia dall'esito delle analisi svolte dal CTU Dott. (omissis) sulla sostanza altamente corrosiva utilizzata nel corso dell'aggressione ed alle tracce repertate sull'abbigliamento della persona offesa e dello stesso imputato.


4.2. Tale *iter* argomentativo si presenta immune da vizi e non risulta scalfito dalle censure sviluppate dall'imputato nel motivo di ricorso, tutte in fatto, traducentesi in mere prospettazioni esplorative ed alternative a quelle dei giudici di merito, disancorate da elementi oggettivi a conforto.

4.2.1. Peraltro, deve osservarsi come, anche nell'ipotesi di richiesta di abbreviato secco subordinata al rigetto dell'abbreviato condizionato, debba farsi applicazione del principio, secondo cui è preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "*in limine litis*", ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative". (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Rv. 278826 Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013 Rv. 260532).

4.2.2. Il (omissis),₄ invero, come evidenziato in premessa, aveva avanzato due istanze in ordine subordinato ed ha optato, dopo il rigetto dell'abbreviato condizionato, per il rito abbreviato semplice, richiesto appunto in via subordinata rispetto al primo, sicché deve ritenersi inammissibile la richiesta di rivalutazione del rigetto dell'abbreviato condizionato, pur avendo la Corte d'appello, in un'ottica di trasparente interlocuzione, ritenuto di dare risposta compiuta alla difesa.

5. Inammissibile, siccome generico e comunque manifestamente infondato, è poi il quinto motivo di ricorso, in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed in punto di trattamento sanzionatorio in generale.

5.1. In proposito, deve evidenziarsi come la Corte d'appello abbia compiutamente ed in maniera coerente motivato in merito alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, condividendo le valutazioni del primo giudice, circa l'assenza di elementi favorevoli per la concessione del beneficio in questione. Giova premettere che più volte questa Corte ha condivisibilmente evidenziato che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni, tanto del fatto, quanto



del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi le plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza necessità di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826). Il riconoscimento di esse richiede, comunque, la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, 27/01/2012, n. 19639) e rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737).

5.2. La Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei suddetti principi, oltre a mettere in risalto l'assenza di elementi positivi in favore dell'imputato e, quindi, di ragioni giustificative per tale concessione, ha valorizzato, con ragionamento logico immune da censure, la straordinaria gravità della condotta, la sua premeditata insidiosità e l'entità del danno prodotto, giustificanti non solo l'elevata sanzione penale, ma caratterizzanti ulteriormente una negativa personalità dell'imputato, già gravato da precedenti penali. Il gesto posto in essere dall'imputato è stato senza illogicità ritenuto una plastica rappresentazione di una meditata e ferma volontà di "punire per sempre la vittima, privandola non solo della sua speciale bellezza, ma della sua stessa identità così da cancellarla agli occhi di chiunque, non potendola possedere egli stesso".

5.3. La gravità di siffatta condotta (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), del resto, ha costituito oggetto di recente attenzione del legislatore, che, con la legge n. 69/2019 cd. "codice rosso" ha previsto un apposito reato per le lesioni aventi tali caratteristiche. In particolare, la Corte territoriale ha, di fatto, ritenuto poco significativi od irrilevanti gli elementi addotti dall'imputato a conforto della richiesta di mitigazione della pena, tra cui la sua professione di innocenza, ovvero l'aver reso egli interrogatorio a fronte della personalità negativa dell'imputato e della gravità dei fatti.

In merito, poi, alle asserite "provocazioni" subite dall'imputato da parte della ^(omissis), la sentenza impugnata, a prescindere dalla bontà di tale allegazione, ha ritenuto, senza illogicità, che nessuna frustrazione amorosa, per quanto dolorosa, possa contribuire ad



attenuare la gravità della condotta, sostenuta, nel caso in esame, da lucida preordinazione di mezzi e modi e non soggetta a inscrivere in un contesto emotivo sopraffattorio della razionalità.

6. Inammissibile, siccome generica ed ininfluyente a determinare un diverso epilogo decisorio, si presenta la censura di cui al sesto motivo di ricorso, in merito all'affermazione, asseritamente non corretta, contenuta alla pg. 41 della sentenza impugnata, circa l'assenza di piste alternative e di indicazioni da parte della vittima di altri soggetti potenzialmente gravati da un movente, tale da giustificare un simile atto. Sul punto occorre evidenziare che il ragionamento della Corte territoriale è stato impropriamente estrapolato da un contesto argomentativo più ampio, nel quale è stato messo in risalto come tutti gli elementi acquisiti risultassero univocamente convergenti verso la responsabilità dell'imputato, tenuto conto, tra l'altro, dell'inesistenza di (serie) piste alternative che dessero conto appunto dell'estraneità dell'imputato ad un gesto sì efferato, connotato da una chiara volontà di annientare la bellezza della vittima.

Neppure, poi, può essere censurata la motivazione della sentenza impugnata laddove ha ritenuto del tutto generici gli accenni dell'imputato affinché fossero considerati gli affari imprenditoriali della famiglia della p.o., ovvero due episodi conflittuali in cui erano state coinvolte la ^(omissis) e la madre, accenni inidonei per la loro vaghezza ad essere valutati come spunto per piste alternative.

6.1. In ogni caso, è sufficiente richiamare i principi affermati da questa Corte, secondo cui, una volta che il giudice di merito abbia ritenuto provato che il fatto sia stato commesso dall'imputato ed abbia dato correttamente conto nella motivazione della sussistenza di prove che in tal senso indicano a ritenere con certezza la responsabilità dell'imputato, non si può richiedere allo stesso giudice che si soffermi su eventuali "ipotesi" che la difesa prospetti come teoricamente capaci di indirizzare le indagini verso "piste alternative", salvo che trattasi di fatti specifici ed oggettivamente certi e che siano tali da far seriamente vacillare il giudizio di responsabilità che deriva dagli elementi probatori acquisiti (Sez. 1, n. 12968 del 27/06/1989, Rv. 182164).

7. Manifestamente infondato si presenta, infine, il settimo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 c.p.

7.1. Giova premettere che ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione,

indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta (Sez. 1, n. 47840 del 14/11/2013, Rv. 258454; Sez. 1 n. 21409 del 27/03/2019, Rv. 275894).

7.2. In particolare, è necessario che il "fatto ingiusto altrui", costitutivo dell'attenuante della provocazione, rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale, non corrispondenti a canoni di civile convivenza (Sez. 5, n. 55741 del 25/09/2017, Rv. 272044) e che, presupposto dell'attenuante della provocazione è, nell'aspetto soggettivo, uno stato d'ira incontenibile che provoca nell'agente la perdita dei poteri di autocontrollo, e che non può pertanto essere confuso con stati d'animo diversi quali il risentimento, il rancore, la vendetta, la gelosia. Quanto all'elemento oggettivo, deve tenersi conto del criterio dell'adeguatezza, con parametro utile alla valutazione dello stato d'animo e delle intenzioni del reo: ed invero, la sproporzione fra offesa e reazione sta a significare che la condotta criminosa ha avuto come fattore endogeno scatenante una causale non ricollegabile con nesso di causalità con la condotta della vittima, essendovi assoluta inconciliabilità tra istinto punitivo e reazione causata da uno stato d'ira (Sez. 1, n. 6811 del 21/04/1994, Rv. 198116).

7.2.1. Nel caso in esame l'attenuante in questione è stata negata dalla Corte territoriale, sul presupposto dell'insussistenza dello stato d'ira dovuto a fatto ingiusto altrui (tenuto conto, peraltro, dell'atteggiamento comprensivo e remissivo della (omissis)) e tale motivazione sebbene succinta si ritiene immune da censure. Gli elementi addotti dal ricorrente a fondamento, invece, dell'invocata attenuante sarebbero riconducibili al fatto che (omissis) in rapporto di amicizia con il (omissis), si era fatto strada nella vita della (omissis) dopo la fine della loro relazione ed il comportamento non limpido dei due avrebbe determinato uno "scompenso emotivo", integrante l'invocata attenuante.

Tale situazione all'evidenza risulta in sé assolutamente inidonea ad integrare "il fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato, come già evidenziato, dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale.

7.3. Occorre per completezza rammentare, infine, che non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni (Sez. 5, n. 27698 del 04/05/2018).

8. Il ricorso va, pertanto, respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. L'imputato, inoltre, va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis)



(omissis) che vanno liquidate in euro 830,00, oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile (omissis) , ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bologna con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.


P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis) che liquida in euro 830,00, oltre accessori di legge nonché dalla parte civile (omissis) , ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bologna con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 15.12.2020

Il Consigliere estensore

Rosa Pezzullo



Il Presidente

Paolo Antonio Bruno

